

Pieve di Soligo, 19.03.2015

Circolare n. 6

## OGGETTO: SPESOMETRO 2014

Con la presente siamo a ricordare il prossimo adempimento relativo all'invio in forma telematica dello Spesometro per i dati dell'anno 2014. Tale comunicazione riguarda tutti i **sogetti passivi IVA** che effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

L'adempimento è previsto anche:

- per gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole; per tali soggetti, gli acquisti "promiscui", cioè destinati sia all'attività istituzionale, sia a quella commerciale (o agricola), vanno comunicati o solo per la parte commerciale o, se più agevole, per l'intero importo;
- per i contribuenti agricoli in regime di esonero art. 34 c. 6 DPR 633/72.

Sono **oggetto della comunicazione**:

- **le cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'**obbligo** di emissione della **fattura**, indipendentemente dall'importo unitario dell'operazione;
- **le cessioni** di beni e **prestazioni** di servizi rese e ricevute per le quali **NON** sussiste l'**obbligo** di emissione della **fattura**, qualora l'importo unitario dell'operazione sia pari o superiore a **3.600,00 euro (iva compresa)**; se però per tali cessioni è stata emessa la fattura (ad esempio perché richiesta dal cliente), tali operazioni rientreranno nello spesometro, qualsiasi sia il loro importo.

Si segnala che per le operazioni relative al 2014, anche i commercianti al minuto e le agenzie di viaggio saranno obbligati a comunicare le operazioni documentate con fattura emessa facoltativamente, e di importo inferiore a € 3.600 (gli anni scorsi erano stati esentati).

## OPERAZIONI ESCLUSE DALLO "SPESOMETRO"

Non vanno comunicate:

- **le operazioni escluse (art. 15) o fuori campo**;
- **le importazioni**;
- **le esportazioni "dirette"** di cui all'art. 8 co. 1 lett. a) e b) del DPR 633/72, comprese le cessioni interne delle esportazioni in triangolazione. L'obbligo di comunicazione è previsto invece per le cessioni interne delle triangolazioni comunitarie, non imponibili IVA ai sensi dell'art. 58 del DL 331/93 (conv. L. 427/93);
- **le operazioni intracomunitarie**, in quanto oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT; se vi sono operazioni intracomunitarie che non entrano negli elenchi Intrastat perché non soggette ad iva (in quanto non imponibili od esenti), è preferibile inserirle nello spesometro;
- le operazioni oggetto di comunicazione obbligatoria all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del DPR 605/73 o di altre disposizioni (es. contratti di assicurazione, contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- corrispettivi di importo pari o superiore a € 3.600 pagati da contribuenti privati (senza partita iva) utilizzando carte di credito, debito o prepagate;
- **le operazioni finanziarie esenti** da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72;
- **i passaggi interni di beni tra attività separate** ai sensi dell'art. 36 del DPR 633/72;
- **le operazioni con paesi black list** (perché già comunicate con gli elenchi appositi);
- locazioni immobiliari, sia attive che passive; sono invece oggetto di comunicazione le fatture di leasing;
- operazioni non rilevanti territorialmente in Italia (es. vitto/alloggio all'estero)

- operazioni con San Marino già comunicate con la black list (San Marino è stato escluso dai paesi black list dal febbraio 2014) oppure già comunicate nel quadro SE, in quanto si tratta di acquisti da San Marino senza addebito dell'iva ai sensi dell'art. 16 lett. c) del Dm 24/12/1993 e con applicazione del reverse charge;

#### **PARTICOLARI OPERAZIONI CHE ENTRANO NELLO "SPESOMETRO"**

- **cessioni al Vaticano non imponibili art. 71**
- **operazioni non imponibili art. 8/c** (dichiarazione d'intento) fatturate a esportatori abituali;
- **operazioni non imponibili art. 9** (servizi internazionali, al netto però degli importi esclusi dalla base imponibile, come gli oneri doganali)
- **cessioni verso viaggiatori stranieri art. 38-quater**

#### **CASI PARTICOLARI**

##### **FATTURE COINTESTATE**

Le operazioni documentate da fatture cointestate devono essere comunicate per **ognuno** dei soggetti cointestati.

##### **FATTURE RICEVUTE PER OPERAZIONI EFFETTUATE DAI "CONTRIBUENTI MINIMI"**

Le fatture ricevute per operazioni effettuate dai c.d. "contribuenti minimi" devono essere **comunicate**, in quanto le stesse, pur non recando l'addebito dell'imposta, sono da considerare comunque rilevanti e, quindi, soggette a registrazione ai fini IVA.

##### **DOCUMENTI RIEPILOGATIVI**

Le fatture attive o passive di importo inferiore a € 300 che sono state riepilogate in un unico documento, vanno comunicate per il loro totale complessivo, barrando la casella "documento riepilogativo" senza indicare alcuna partita iva di cliente o fornitore.

##### **ACQUISTI DI CARBURANTI E SCHEDE CARBURANTI**

Sono esclusi dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante **pagati** con **carte** di credito, di debito e prepagate. Per contro, nei casi in cui **permane** la **tenuta** delle schede carburante, è possibile riportarne i dati con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300,00 euro.

##### **CESSIONI GRATUITE OGGETTO DI AUTOFATTURA**

Le cessioni gratuite di beni oggetto di autofatturazione, rientranti nell'attività propria dell'impresa cedente, vanno comunicate con l'indicazione della partita IVA del cedente.

##### **REGIME DEL MARGINE**

Le operazioni effettuate in applicazione del regime IVA dei beni usati (di cui agli artt. 36-40 del DL 41/95 conv. L. 85/95), non documentate da fattura, sono oggetto di comunicazione se di importo non inferiore a **3.600,00 euro**.

##### **MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLA COMUNICAZIONE**

La comunicazione può essere effettuata in due modalità, **sempre comunque utilizzando il modello di comunicazione polivalente**, inviando i dati:

- in forma analitica;
- ovvero, in forma aggregata (consigliata)

##### **COMUNICAZIONI ESCLUSE DALL'INVIO IN FORMA AGGREGATA**

L'opzione per l'invio dei dati in forma aggregata è **vietata** per la comunicazione relativa:

- agli acquisti da operatori economici di San Marino ex art. 16 lett. c), ovvero senza addebito di imposta e conseguente obbligo di reverse charge;
- agli acquisti e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime IVA di esonero, di cui all'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
- alle operazioni in contanti legate al turismo:
  - effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (commercianti al minuto e soggetti equiparati) e 74-ter (agenzie di viaggio) del DPR 633/72, nei confronti di soggetti stranieri non residenti;
  - di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro.

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni in esame devono essere effettuate per via **telematica**:

- **direttamente da parte del soggetto**, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, a seconda della tipologia di canale a cui ci si è iscritti;
- oppure tramite gli **intermediari abilitati** (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, società del gruppo, ecc.).

Il file va creato o utilizzando il software dell'Agenzia Entrate scaricabile da questo indirizzo web:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/indice+sw+spesometro>

oppure con un proprio software gestionale; in questo secondo caso, il file va obbligatoriamente controllato mediante l'apposita "procedura di controllo" dell'Agenzia Entrate, scaricabile sempre all'indirizzo predetto.

#### TERMINI DI INVIO DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni devono essere effettuate entro:

- il **10 aprile 2015**, da parte dei **soggetti** che effettuano la liquidazione **IVA mensile**;
- il **20 aprile 2015**, da parte degli **altri soggetti**.

Al fine di stabilire il termine per l'invio della comunicazione, la periodicità della liquidazione IVA va verificata con riguardo alla situazione del contribuente nell'anno in cui avviene la **trasmissione** del modello.

#### ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE E COMUNICAZIONE SOSTITUTIVA

Entro il termine di **un anno** dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della comunicazione originaria è possibile:

- **annullare** la comunicazione già trasmessa;
- **sostituire** la comunicazione già trasmessa con una nuova, riferita allo stesso periodo.

Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA